



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## Area Tutela Ambientale

Determinazione N. 2445 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3. Ditta: LA LINEA S.p.A. - C.F. 03204450278 - Sede legale: comune di VENEZIA - Via della Fisica 30 - Marghera - Stabilimento: comune di VENEZIA - Via Malcontenta 28/A - Malcontenta. Trasferimento di titolarità dell'A.U.A. n. 1834/2014, prot. n. 59239 del 14.07.2014.**

### La dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la legge regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione alla responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la Sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*la Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dalla dirigente firmataria;
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico della dirigente firmataria e della RdP dott.ssa Giulia Adolfo che pertanto non sono tenute all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 6 della legge n. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2025-2027);

**Richiamata** la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Richiamate** le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iii. la D.G.R.V. n. 1775 del 03.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- iv. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

**Richiamate**, altresì, le seguenti normative in materia di scarichi:

- i. la parte terza, Sezione II – Tutela delle acque dall'inquinamento - Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- ii. il D.M. 30 luglio 1999 *“Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.”* e in particolare l'articolo 1, comma 5 secondo il quale *“Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico”*;
- iii. le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale, 5 novembre 2009, e ss.mm.ii e in particolare:
  - l'articolo 37 – *Acque reflue industriali*;
- iv. l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 ad oggetto *“Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque linee guida applicative”*;

**Visto che:**

- i. con prot. n. 59239 del 14.07.2014 era stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 1834/2014 con cui si rinnovava alla ditta Colombara S.r.l., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, l'autorizzazione a scaricare in corpo idrico superficiale le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio presente presso l'impianto sito in Comune di VENEZIA – Via Malcontenta 28/A – Malcontenta, già oggetto di precedente decreto prot. n. 49661 del 13.08.2010;
- ii. con prot. n. 53332 del 06.08.2025, è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la nota della ditta LA LINEA S.p.A., con sede legale in VENEZIA – Via della Fisica 30 – Marghera, con la quale viene comunicato il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto a seguito di stipula di rogito notarile e contestualmente chiede il trasferimento della titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;
- iii. con prot. n. 55680 del 13.08.2025 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per il trasferimento di titolarità del provvedimento citato in oggetto;
- iv. con prot. n. 61365 del 09.09.2025 è stato acquisito agli atti della Scrivente Amministrazione il Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999;

- v. la ditta in oggetto non ha presentato alla Scrivente Amministrazione alcuna osservazione in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;

**Considerato che:**

- i. il titolo abilitativo per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale è il seguente:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Accertato** che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 03.11.2025, risulta rispettato;

**Dato atto** che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione;

**DETERMINA**

1. L'autorizzazione n. 1834/2014, prot. n. 59239 del 14.07.2014 è trasferita a seguito di stipula di rogito notarile alla ditta La Linea S.p.A., con sede legale in VENEZIA - Via della Fisica 30 - Marghera - C.F. 03204450278;
2. Il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 1834/2014 è aggiornato e sostituito dal presente;
3. L'autorizzazione rilasciata **ha validità fino al 13.07.2029**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del citato D.P.R.;
4. Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso nello scolo consortile "Fondi a Sud", ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) le acque di scarico dell'impianto devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A – sezioni 1, 2 e 4, allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999;
  - b) deve essere tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link:  
*<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/acqua>*

per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione;

- c) dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, **almeno ogni 180 giorni** dalla data dell'ultimo rapporto di prova, le analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, solidi sospesi totali, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, ferro, rame, zinco e saggio di tossicità acuta;
  - d) i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - e) almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata dal personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui alla lettera c) il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati alla scrivente Amministrazione per il tramite del SUAP nei termini cronologici sopra indicati;
  - f) a seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari;
5. che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.);
6. che sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti;

7. che il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;
8. E' contestualmente approvato il Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999;
9. che il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla scrivente Amministrazione dalla normativa vigente;
10. che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata;
11. che per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
12. che il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
  - al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
  - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
  - al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente